



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 191/18/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A., EDITRICE DELLA TESTATA
GIORNALISTICA “LA REPUBBLICA” EDIZIONE CARTACEA TORINO,
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 8,
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio dell’11 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTO il *Testo unico* dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*”;

VISTA richiesta di controdeduzioni del 16 marzo 2018 inviata dal CO.RE.COM. Piemonte alla testata giornalistica “*La Repubblica*” della società GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. in merito alla pubblicazione in data 4 marzo 2018 dell’articolo intitolato “*Cuneo: l’uomo di Cirio marcia verso Roma*”, segnalato dall’avv. Marta Giovannini, per la presunta violazione dell’art. 8 della legge n. 28/2000;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTE le controdeduzioni della società pervenute in data 27 marzo 2018 in cui si rappresenta quanto segue:

- né l'articolo, né il titolo sono riconducibili, contrariamente a quanto asserito nella segnalazione, a *“rilevazioni last minute, di cui il giornale è evidentemente in possesso”* e non fanno alcun riferimento a risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sull'orientamento di voto e politico degli elettori, o dichiarazioni su tali rilevazioni da chiunque rilasciate;
- la segnalazione si basa su un presupposto di fatto inesistente e, come si evince dall'articolo e come riconosciuto dalla stessa segnalante, il candidato Perosino è stato inserito nelle liste del suo partito su indicazione dell'europarlamentare Alberto Cirio che, come noto, in occasione delle ultime elezioni europee ha ottenuto oltre il 50% di preferenze proprio nel collegio di riferimento, pertanto il giornalista è pervenuto alla conclusione che il candidato Perosino fosse *“favorito”* in ragione del sostegno ricevuto da un candidato *“politicamente forte”*;
- si esclude che possano essere formulate delle interpretazioni estensive e analogiche dell'art. 8 della legge n. 28/2000, tali che possa ricomprendersi nella nozione di sondaggi anche l'analisi politica svolta dal giornalista sulla base di fatti, quali l'*endorsement* dell'europarlamentare che dà l'appoggio al candidato in quanto il divieto in parola non interferisce con la libertà di un giornale di svolgere riflessioni politiche indicando il possibile o il probabile vincitore sulla base di fatti e circostanze diversi rispetto ai risultati dei sondaggi elettorali;

VISTE le conclusioni del Corecom Piemonte che, non potendo *riscontrare elementi sufficienti per procedere all'archiviazione del procedimento*, ha trasmesso il fascicolo istruttorio all'Autorità al fine dell'assunzione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'art. 25, comma 2, della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che: *“In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato";

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *"In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati";*

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *"Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.";*

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, del *Testo unico* dei doveri del giornalista stabilisce che *"Il giornalista s'impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre: soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso; criteri seguiti per l'individuazione del campione; metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; numero delle persone interpellate e universo di riferimento; il numero delle domande rivolte; percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; date in cui è stato realizzato il sondaggio";*

RITENUTO che lo scopo della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa risponde a esigenze di correttezza e completezza dell'informazione, con particolare riferimento al periodo della campagna elettorale;

RITENUTO di accogliere le giustificazioni della società che dimostra di aver pubblicato una riflessione politica del giornalista basata su circostanze di fatto non riconducibili ad un sondaggio o a una manifestazione d'opinione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla società GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., al CO.RE.COM. Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi